

CAMERA DEI DEPUTATI N. 838

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSORIO

Presentata il 15 luglio 1987

Integrazione al decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, concernente la conservazione della titolarità di insegnamento per i professori universitari associati vincitori di concorso a professore di ruolo di prima fascia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, prevede provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego.

Tali provvedimenti hanno interessato anche il settore universitario con particolare riferimento alla tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ammettendo in deroga alle disposizioni vigenti, la nomina nel corso dell'anno accademico.

Come noto, nella IX legislatura era stata presentata alla Camera una proposta di legge Tesini ed altri (n. 2497) tendente ad emanare norme sugli ordinamenti didattici nella visione dell'università intesa come servizio pubblico, ma anche come struttura permeata di maggiore dinamismo, ispirata a metodi « pri-

vativistici » di tipo anglosassone per rispondere all'esigenza della maggior compenetrazione nei confronti del mondo sociale.

L'obiettivo principale della proposta di legge Tesini era la riorganizzazione degli studi in una università, improntata su criteri di managerialità e di autonomia, che garantisce ai giovani una elevata qualificazione professionale, culturale, rispondente alle complessità della nostra epoca.

Un passo qualificante di tale evoluzione è dato dalla necessità di una nuova tabella delle discipline di insegnamento secondo criteri di omogeneizzazione per affinità e l'inquadramento agli effetti didattici dei professori di ruolo sulla base di criteri non più per singole materie, ma per aree disciplinari.

Le disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego proprio per il carattere dell'urgenza e per la molteplicità delle

amministrazioni statali hanno finito con il condizionare anche queste esigenze e collocare ostacoli agli obiettivi prefissati dalla proposta di legge n. 2497.

Non a caso in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 49 del 28 febbraio 1986 sono stati presentati molti emendamenti diretti a migliorare il testo della legge per quanto riguarda l'ansia di rinnovamento e le esigenze del comparto.

L'iter della legge, i tempi brevi per non incorrere nei termini di decadenza di validità del decreto-legge, la necessità di guardare agli interessi generali della pubblica amministrazione hanno impedito un più approfondito esame della richiesta di emendamenti degli articoli 6 e 7 del decreto-legge, presentati da più parti e relativi al comparto universitario.

Approvata la legge si ritiene pertanto necessario presentare una proposta di legge recante un unico articolo dettato da fini di continuità didattica e di ricerca e relativo alla conservazione della titolarità di insegnamento per i professori associati vincitori di concorso di professore di ruolo di prima fascia sia per i gruppi disciplinari di cui sono titolari di insegnamento come associati, sia per i vincitori di concorso di materie affini a quelle di cui sono titolari come associati presso la facoltà di cui facevano parte in precedenza nella qualità di associato.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 49 ha riconosciuto ai professori vincitori di concorsi di ruolo di prima fascia le nomine anche nel corso dell'anno accademico.

La proposta di legge che viene presentata parte dal presupposto che sia nel caso di stessa materia di insegnamento, che di discipline affini, la cattedra è già in vita presso la singola sede universitaria e, quindi, la conservazione della cattedra al vincitore della tornata di prima fascia non modifica l'aspetto oggettivo della prima esistenza per la popolazione studentesca dell'insegnamento, ma innova semplicemente lo *status* giuridico del docente da professore associato a professore ordinario.

Inoltre la conservazione corrisponde ad un requisito di continuità didattica e di ricerca che andrebbero travolti ove il rapporto cattedra-docente venisse modificato.

Infine, la chiamata presso la facoltà di appartenenza assolve anche al fine di non penalizzare i vincitori di concorso che nutrirebbero l'attività di ricerca e la didattica presso la stessa facoltà, anche tenuto conto dell'esistenza della proposta di legge n. 2497, diretta a trasformare le attuali tabelle in nuove tabelle che prevedono non più singole materie di insegnamento, ma aree disciplinari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. — I professori associati che risultino vincitori di concorso di ruolo di prima fascia per il gruppo disciplinare di cui fa parte la disciplina di cui sono titolari di insegnamento come associati o di discipline affini a quelle di cui sono titolari come associati possono essere chiamati dalle facoltà di appartenenza, con conseguente variazione dei contingenti dei posti in organico assegnati alla facoltà.

2. L'interessato può esercitare opzione a svolgere per supplenza l'insegnamento nella sede in cui si è venuta a determinare la vacanza di ruolo, fino alla relativa copertura con un titolare professore di ruolo di prima fascia ».